

**Modulo Jean Monnet mac-eupact Prof. Simone Marinai / ciclo di seminari – secondo semestre
a.a. 2025/2026 —> Il nuovo patto e i diritti fondamentali dei migranti**

Frontiere dell'Unione e diritti sospesi: il regolamento (UE) 2024/1349

Introduzione

Negli ultimi anni, la gestione dell'immigrazione è diventata un grande problema all'interno dell'Unione europea. Questo ha portato a continue discussioni tra il bisogno di controllare le frontiere, proteggere la sicurezza interna e difendere i diritti fondamentali delle persone. In questo contesto complesso e talvolta contraddittorio, la Commissione europea ha presentato il Nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo nel 2020. L'obiettivo era quello di superare le criticità emerse durante la “crisi migratoria” del 2015 e di creare un sistema comune più efficiente, rapido e coordinato per gestire i flussi migratori.

Uno degli strumenti più importanti di questa riforma è il Regolamento 2024/1349. Questo regolamento disciplina la procedura di rimpatrio alla frontiera per i cittadini di Paesi terzi la cui domanda di protezione internazionale sia stata respinta. Il regolamento fa parte di una più ampia architettura normativa che include, tra gli altri, il regolamento sullo screening e quello relativo alla procedura di asilo alla frontiera.

Tutto questo contribuisce a creare un sistema integrato di “pre-ingresso” basato sulla finzione giuridica del “non ingresso”. Ciò significa che, anche se un migrante si trova fisicamente nel territorio o alla frontiera di uno Stato membro, non viene considerato giuridicamente entrato nello spazio dell'Unione.

La procedura delineata dal regolamento mira a garantire una gestione più rapida ed efficace delle domande considerate infondate o inammissibili e ad assicurare l'esecuzione tempestiva dei rimpatri. Tuttavia, l'esigenza di accelerare le procedure e di rafforzare il controllo delle frontiere sembra far spostare il sistema europeo verso una logica di sicurezza, nella quale la tutela effettiva dei diritti fondamentali potrebbe essere messa in secondo piano.

In particolare, ci sono preoccupazioni riguardo all'uso esteso del trattenimento, alla riduzione delle garanzie procedurali, alla limitazione degli spazi per la partenza volontaria e al rischio di normalizzare misure eccezionali inizialmente pensate come temporanee.

Il presente elaborato intende analizzare il regolamento 2024/1349 alla luce del delicato equilibrio tra esigenze di efficienza delle politiche di rimpatrio e tutela dei diritti fondamentali dei migranti.

Dopo una ricostruzione del quadro normativo introdotto dal Nuovo Patto, l'attenzione sarà rivolta ai

principali profili critici della procedura di rimpatrio alla frontiera, con particolare riferimento alla finzione di non ingresso, al trattenimento amministrativo, al diritto a un ricorso effettivo e al principio di non-refoulement.

Accanto all'analisi maggiormente giuridica, il lavoro adotterà anche una visione sociologica e territoriale, nel tentativo di evidenziare come le frontiere europee non rappresentino soltanto spazi geografici, ma veri e propri luoghi di sospensione giuridica e di gestione selettiva della mobilità umana. In tal senso, il caso di Trieste appare significativo. La città, situata lungo la rotta balcanica e storicamente caratterizzata dalla propria dimensione di confine, costituisce infatti un osservatorio privilegiato per comprendere gli effetti concreti delle politiche migratorie europee, nonché le tensioni tra controllo securitario, pratiche amministrative e tutela della dignità della persona migrante.

L'obiettivo dell'elaborato è dunque quello di verificare se la nuova procedura di rimpatrio alla frontiera riesca effettivamente a conciliare l'efficienza del sistema migratorio europeo con il rispetto dei diritti fondamentali oppure se essa finisca per istituzionalizzare un paradigma emergenziale e securitario destinato a trasformare l'eccezione in regola.

Il Nuovo Patto

L'evoluzione della politica migratoria dell'Unione europea negli ultimi decenni evidenzia il progressivo passaggio da un modello fondato prevalentemente sulla libera circolazione interna ad un sistema sempre più orientato al controllo delle frontiere esterne e alla gestione securitaria della mobilità umana. Se, nella fase iniziale dell'integrazione europea, l'attenzione era principalmente rivolta alla costruzione dello spazio Schengen e alla soppressione dei controlli alle frontiere interne, con il tempo la gestione dell'immigrazione irregolare e delle domande di protezione internazionale è divenuta una delle principali priorità politiche dell'Unione.

La cosiddetta "crisi migratoria" del 2015 ha rappresentato un momento di svolta decisivo in tale processo. L'arrivo di oltre un milione di persone lungo le rotte del Mediterraneo e dei Balcani ha infatti messo in luce i limiti strutturali del sistema europeo comune di asilo, fondato sul regolamento di Dublino, evidenziando al contempo le profonde divergenze tra gli Stati membri in materia di accoglienza, redistribuzione dei richiedenti asilo e gestione delle frontiere. In particolare, il principio secondo cui la competenza per l'esame della domanda di asilo ricade, di regola, sul primo Stato di ingresso ha determinato una pressione sproporzionata sui Paesi situati alle frontiere esterne dell'Unione, soprattutto Italia, Grecia e Spagna.

In questo contesto, la migrazione ha progressivamente cessato di essere percepita esclusivamente come una questione umanitaria o sociale, venendo sempre più rappresentata come un problema di sicurezza interna, di protezione dei confini e di ordine pubblico. Tale processo, definito in dottrina come “securitizzazione” della migrazione, ha inciso profondamente sul linguaggio politico e sulle strategie normative adottate dall’Unione europea. Il migrante irregolare tende infatti ad essere associato a rischi connessi alla stabilità interna degli Stati, alla criminalità transnazionale, al terrorismo internazionale e alla pressione sui sistemi nazionali di welfare e sicurezza.

La securitizzazione si manifesta nella tendenza ad affrontare il fenomeno migratorio attraverso categorie e strumenti tipici della sicurezza, privilegiando logiche di prevenzione, controllo e deterrenza. A questo proposito, il confine non rappresenta più soltanto una linea geografica che delimita il territorio statale, ma assume la funzione di spazio giuridico e politico nel quale si concentrano pratiche di identificazione, selezione, contenimento e sorveglianza delle persone in movimento. Le frontiere esterne dell’Unione diventano così luoghi nei quali si realizza un controllo anticipato dell’accesso al territorio europeo, attraverso procedure accelerate di screening, raccolta di dati biometrici, verifica dell’identità e valutazione preliminare delle richieste di protezione internazionale.

Il Nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo, presentato dalla Commissione europea nel settembre 2020, si inserisce in questa evoluzione. Formalmente, il Patto si propone di superare le criticità emerse durante la crisi del 2015 e di costruire un sistema comune “equilibrato”, fondato sulla responsabilità condivisa e sulla solidarietà tra Stati membri. Tuttavia, l’impianto complessivo della riforma attribuisce una posizione centrale al rafforzamento delle procedure di frontiera, alla rapidità dell’esame delle domande di asilo e all’effettività dei rimpatri.

L’architettura normativa del Patto appare infatti costruita attorno all’obiettivo di distinguere rapidamente tra soggetti potenzialmente bisognosi di protezione internazionale e migranti considerati non aventi diritto a rimanere nel territorio europeo. A tal fine, il nuovo sistema prevede procedure preliminari obbligatorie di screening alle frontiere esterne, volte a identificare le persone, verificare eventuali rischi per la sicurezza, raccogliere dati biometrici e indirizzare il migrante verso la procedura ritenuta applicabile. In molti casi, soprattutto per i cittadini provenienti da Paesi con basso tasso di riconoscimento della protezione internazionale, l’esame della domanda avviene direttamente alla frontiera attraverso procedure accelerate, collegate all’eventuale rimpatrio.

In tale quadro assume particolare rilievo la nozione di “gestione europea integrata delle frontiere” (Integrated Border Management), sviluppata man mano dall’Unione europea e oggi disciplinata dal regolamento relativo alla Guardia di frontiera e costiera europea. Tale modello si fonda su una

concezione ampia della sicurezza delle frontiere esterne, che non si limita al controllo fisico degli attraversamenti, ma comprende attività di sorveglianza tecnologica, analisi dei rischi, identificazione biometrica, cooperazione con Paesi terzi, prevenzione dei movimenti secondari e organizzazione dei rimpatri.

La logica sottesa a questo sistema è quella di creare un controllo continuo della mobilità migratoria lungo tutte le fasi del percorso: dall'intercettazione o dall'arrivo alla frontiera, all'esame della domanda di asilo, fino all'eventuale allontanamento dal territorio dell'Unione. In tal senso, il confine tende gradualmente ad "estendersi" oltre il suo significato geografico tradizionale, trasformandosi in un insieme di pratiche amministrative e tecnologiche diffuse anche al di fuori del territorio europeo, mediante accordi di cooperazione con Paesi terzi finalizzati al contenimento delle partenze e alla riammissione dei migranti irregolari.

Proprio nel collegamento sempre più stretto tra procedure di asilo e rimpatrio si inserisce il Regolamento (UE) 2024/1349, che rappresenta uno degli strumenti attraverso cui l'Unione europea mira a rafforzare l'efficacia della propria politica di rimpatrio. La normativa si colloca all'interno di una strategia più ampia volta a garantire che il rigetto della domanda di protezione internazionale sia seguito, in tempi rapidi, dall'adozione e dall'esecuzione della decisione di rimpatrio, riducendo così i margini di permanenza irregolare sul territorio europeo.

Un ruolo centrale all'interno di questo sistema è svolto da Frontex, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Originariamente istituita nel 2004 con funzioni prevalentemente di coordinamento tecnico-operativo tra gli Stati membri, Frontex ha progressivamente ampliato le proprie competenze, trasformandosi in uno dei principali attori della governance migratoria europea. Tale evoluzione riflette il crescente processo di europeizzazione del controllo delle frontiere e delle politiche migratorie.

Oggi Frontex non si limita alla sorveglianza delle frontiere esterne, ma partecipa attivamente alle operazioni di identificazione e registrazione dei migranti, al supporto nelle procedure di rimpatrio, alla raccolta e allo scambio di informazioni strategiche sui flussi migratori e alla cooperazione operativa con Stati terzi. Oltretutto, l'Agenzia dispone di un corpo permanente di guardie di frontiera e costiera europee, elemento che rafforza altresì la dimensione sovranazionale della gestione delle frontiere dell'Unione.

Il rafforzamento di Frontex è stato tuttavia accompagnato da numerose critiche relative alla trasparenza delle sue attività e al rispetto dei diritti fondamentali dei migranti. Diverse organizzazioni internazionali, istituzioni europee e associazioni per i diritti umani hanno evidenziato il rischio che il crescente protagonismo operativo dell'Agenzia contribuisca a

consolidare una gestione delle frontiere fortemente orientata alla deterrenza e all'allontanamento, talvolta a discapito delle garanzie individuali previste dal diritto internazionale ed europeo. In particolare, sono state sollevate preoccupazioni in relazione al rispetto del principio di non-refoulement, al trattamento delle persone vulnerabili e alla compatibilità di alcune pratiche di controllo con il diritto di accesso alla procedura di asilo.

Alla luce di tali sviluppi, appare evidente come il Nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo non rappresenti una semplice riforma tecnica delle procedure migratorie, ma piuttosto l'espressione di una trasformazione più profonda del modo in cui l'Unione europea concepisce il fenomeno migratorio e il ruolo delle proprie frontiere. Le frontiere esterne assumono infatti una funzione sempre più centrale nella strategia europea di governo della mobilità, configurandosi come spazi di selezione preventiva, contenimento amministrativo e filtraggio dei diritti di ingresso e protezione. Ne deriva una tensione costante tra le esigenze di sicurezza e controllo perseguite dall'Unione europea e la tutela effettiva dei diritti fondamentali delle persone migranti. Proprio in questo equilibrio delicato si colloca una delle principali sfide del diritto dell'immigrazione contemporaneo: conciliare la gestione dei flussi migratori e la protezione delle frontiere esterne con il rispetto dei principi fondamentali dello Stato di diritto, della dignità umana e del diritto di asilo sanciti dall'ordinamento europeo e internazionale.

Il regolamento 2024/1349

Il Regolamento (UE) 2024/1349 rappresenta uno degli strumenti centrali del Nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo e si inserisce all'interno della più ampia strategia dell'Unione europea volta a rafforzare il controllo delle frontiere esterne e a rendere più efficace il sistema dei rimpatri. Il regolamento disciplina la procedura applicabile ai cittadini di Paesi terzi e agli apolidi la cui domanda di protezione internazionale sia stata respinta nell'ambito della procedura di asilo alla frontiera, introducendo un sistema caratterizzato da rapidità decisionale, continuità tra fase dell'asilo e fase del rimpatrio e significativa limitazione della libertà di movimento delle persone coinvolte. Le disposizioni saranno applicabili a partire dal 12 giugno 2026.

L'obiettivo principale del regolamento consiste nel creare una procedura uniforme di rimpatrio direttamente collegata alle nuove procedure di frontiera previste dal Nuovo Patto. In origine, le norme sul rimpatrio erano inserite nel progetto relativo alla procedura di asilo alla frontiera; successivamente, però, il legislatore europeo ha scelto di adottare un atto autonomo, anche per garantire maggiore coerenza con l'acquis di Schengen e con il sistema europeo di gestione integrata delle frontiere. Tale scelta evidenzia la crescente centralità attribuita dalle istituzioni europee alle

politiche di rimpatrio, considerate ormai uno strumento essenziale della governance migratoria dell'Unione.

Uno degli obiettivi dichiarati del regolamento è infatti quello di “razionalizzare, semplificare e armonizzare” le procedure di rimpatrio degli Stati membri, così da garantire un sistema più rapido ed efficiente di allontanamento dei migranti irregolari. A tal fine, il regolamento delinea una procedura specifica applicabile alle persone la cui domanda di asilo sia stata respinta nel contesto della procedura di frontiera. Tali soggetti, secondo il sistema introdotto dal regolamento, non sono autorizzati a entrare nel territorio dello Stato membro interessato e devono rimanere in luoghi situati in prossimità della frontiera esterna o nelle zone di transito per un periodo massimo di dodici settimane decorrenti dalla decisione di rigetto.

La permanenza in tali strutture non comporta l'autorizzazione all'ingresso nel territorio nazionale. Si tratta di un elemento fondamentale dell'intero impianto normativo, fondato sulla cosiddetta *fiction* del “non ingresso”. Attraverso questa finzione giuridica, il migrante, pur trovandosi fisicamente sul territorio o alla frontiera di uno Stato membro, viene considerato come non ancora entrato nello spazio dell'Unione europea. Si crea così una sorta di spazio giuridicamente sospeso, nel quale la persona è sottoposta alla giurisdizione dello Stato ma non beneficia pienamente delle garanzie generalmente riconosciute a chi si trova regolarmente nel territorio nazionale.

Questa impostazione consente agli Stati membri e all'Unione europea di costruire una procedura fortemente orientata alla prevenzione dell'ingresso irregolare e al controllo amministrativo dei migranti sin dalle prime fasi del loro arrivo. Tuttavia, proprio la *fiction* del non ingresso rappresenta uno degli aspetti più controversi del regolamento. La creazione di spazi giuridici eccezionali rischia infatti di comprimere le garanzie individuali e di produrre una situazione di sostanziale invisibilità giuridica dei soggetti coinvolti, collocati in una zona grigia tra presenza fisica e mancato riconoscimento formale dell'ingresso.

Il regolamento stabilisce che le condizioni di permanenza nei luoghi di frontiera o nelle zone di transito debbano rispettare gli standard previsti dalla normativa europea in materia di accoglienza, garantendo condizioni materiali adeguate e assistenza sanitaria. Qualora il rimpatrio non possa essere eseguito entro il termine massimo di dodici settimane, lo Stato membro è tenuto a proseguire la procedura secondo quanto previsto dalla direttiva rimpatri del 2008. In aggiunta è possibile concedere un periodo di partenza volontaria fino a quindici giorni, salvo che sussista un rischio di fuga, che la domanda sia stata respinta in quanto manifestamente infondata oppure che la persona rappresenti un rischio per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale.

Uno degli elementi centrali del nuovo sistema è il cosiddetto “collegamento continuo” tra procedura di asilo e procedura di rimpatrio. L'intenzione del legislatore europeo è quella di evitare interruzioni tra le diverse fasi della gestione migratoria, creando un meccanismo integrato che accompagni il migrante dall'identificazione iniziale fino all'eventuale allontanamento dal territorio europeo. In questa logica, la decisione di rimpatrio deve essere adottata contestualmente o immediatamente dopo il rigetto della domanda di protezione internazionale.

La continuità tra le due procedure risponde all'esigenza di aumentare l'efficienza del sistema e ridurre il rischio che il richiedente asilo respinto rimanga irregolarmente nel territorio dello Stato membro. Tuttavia, tale automatismo rischia di compromettere il carattere individuale della valutazione amministrativa e giurisdizionale, favorendo un approccio standardizzato che tende a sovrapporre la figura del richiedente asilo respinto a quella del migrante irregolare da allontanare. In questo modo, il rigetto della domanda di protezione internazionale rischia di tradursi quasi automaticamente nell'avvio della procedura di rimpatrio, con una riduzione degli spazi effettivi di tutela.

L'intero sistema delineato dal regolamento si fonda su una forte accelerazione dei tempi decisionali. La procedura è costruita per consentire una rapida definizione delle domande considerate manifestamente infondate o inammissibili e per procedere altrettanto rapidamente all'esecuzione del rimpatrio. La procedura di rimpatrio alla frontiera deve infatti concludersi, di regola, entro dodici settimane, termine che comprende sia l'adozione della decisione sia l'esecuzione dell'allontanamento.

Secondo il legislatore europeo, la rapidità procedurale costituisce uno strumento necessario per garantire l'effettività delle politiche migratorie e preservare il corretto funzionamento dello spazio Schengen. Tuttavia, la compressione dei tempi può incidere significativamente sull'effettività delle garanzie procedurali riconosciute ai migranti, soprattutto per quanto riguarda il diritto alla difesa, l'accesso all'assistenza legale e la possibilità di proporre un ricorso effettivo contro la decisione di rimpatrio. Procedure molto rapide rischiano infatti di limitare la capacità delle persone coinvolte di comprendere la propria situazione giuridica, raccogliere prove, ottenere assistenza e contestare efficacemente le decisioni adottate nei loro confronti.

Estremamente rilevante è anche il ruolo attribuito al trattenimento amministrativo. Sebbene il regolamento ribadisca il principio secondo cui il trattenimento dovrebbe rappresentare una misura di ultima istanza, la struttura stessa della procedura di frontiera appare fortemente basata sulla limitazione della libertà personale. Le persone interessate possono infatti essere obbligate a

permanere in strutture situate presso la frontiera esterna o nelle sue immediate vicinanze per tutta la durata della procedura.

Il regolamento prevede poi che, quando una persona sia già stata trattenuta durante la procedura di asilo alla frontiera, tale misura possa proseguire al fine di impedire l'ingresso nel territorio dello Stato membro, preparare il rimpatrio o eseguire l'allontanamento. Anche quando il trattenimento non sia stato inizialmente disposto, esso può comunque essere applicato se sussiste il rischio di fuga, di elusione della procedura oppure un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale. Formalmente, il trattenimento deve essere disposto solo previa valutazione individuale del caso e quando misure meno coercitive risultino insufficienti. Tuttavia, la possibilità di proseguire automaticamente il trattenimento già adottato durante la procedura di asilo contribuisce a rafforzare l'impressione che la limitazione della libertà personale non rappresenti più un'eccezione, ma una componente strutturale della gestione migratoria europea.

In questo contesto, la distinzione tra trattenimento amministrativo e vera e propria detenzione tende ad attenuarsi. Non a caso, il regolamento prevede che l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo elabori linee guida sulle alternative al trattenimento, riconoscendo implicitamente il rischio di un ricorso eccessivo a tale misura.

Un ulteriore profilo problematico riguarda la disciplina delle situazioni di crisi. Il regolamento consente infatti agli Stati membri di adottare misure straordinarie qualora si verificano circostanze eccezionali o situazioni di forte pressione migratoria. In tali casi, è possibile prorogare il soggiorno nelle strutture di frontiera fino a sei settimane supplementari e prolungare il periodo di trattenimento delle persone la cui domanda di asilo sia stata respinta.

Sebbene tali deroghe siano chiaramente concepite come strumenti eccezionali, il crescente ricorso alla nozione di "crisi migratoria" rischia di trasformare l'emergenza in una condizione permanente. Questo rappresenta uno degli aspetti più critici dell'intero sistema introdotto dal Nuovo Patto: quando strumenti pensati per situazioni straordinarie vengono normalizzati, il rischio è che le deroghe alle garanzie ordinarie diventino parte integrante della gestione quotidiana delle migrazioni. La logica emergenziale tende così a stabilizzarsi, contribuendo alla costruzione di un modello di governance delle frontiere fondato sulla sospensione permanente di diritti e garanzie in nome dell'efficienza e della sicurezza.

Il regolamento prevede comunque alcune garanzie minime. Le organizzazioni che offrono consulenza e assistenza legale devono poter accedere alle persone trattenute e ai valichi di frontiera, anche se gli Stati membri possono limitare tale accesso per motivi di sicurezza. Le persone interessate devono essere informate delle misure applicate e della loro durata in una lingua

comprensibile. Rimane salva la possibilità, per le autorità pubbliche, di impugnare decisioni amministrative o giudiziarie secondo quanto previsto dal diritto nazionale.

Per garantire l'attuazione uniforme delle nuove norme, la Commissione europea, insieme agli Stati membri e alle agenzie competenti dell'Unione, ha previsto l'elaborazione di un piano comune di attuazione volto a preparare gli Stati all'applicazione della procedura di rimpatrio alla frontiera entro luglio 2026. Gli Stati membri sono chiamati a predisporre piani nazionali di attuazione, mentre la Commissione e le agenzie europee forniranno supporto tecnico e operativo. Il regolamento modifica anche la disciplina relativa al finanziamento della gestione delle frontiere, assicurando il pieno contributo dell'Unione alle spese pertinenti.

Dal punto di vista istituzionale, il regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ed è applicabile, per quanto pertinente, anche a Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera. La Danimarca ha scelto di non partecipare al regolamento, pur mantenendo la possibilità di recepirlo successivamente nel proprio ordinamento nazionale secondo le regole Schengen, mentre l'Irlanda non partecipa in quanto non fa parte dello spazio Schengen.

Nel complesso, il Regolamento (UE) 2024/1349 appare espressione di una trasformazione più ampia della politica migratoria europea, nella quale la frontiera assume la funzione di spazio privilegiato di controllo, selezione e contenimento della mobilità umana. Il sistema costruito dal Nuovo Patto sembra privilegiare l'efficienza delle procedure e la rapidità dei rimpatri rispetto alla piena tutela dei diritti fondamentali della persona migrante. La centralità attribuita al controllo delle frontiere, la fictio del non ingresso, il collegamento automatico tra rigetto dell'asilo e rimpatrio, l'ampio ricorso al trattenimento e la normalizzazione delle misure emergenziali delineano un modello di gestione migratoria fortemente orientato alla sicurezza e alla prevenzione dell'ingresso irregolare.

In questo quadro, il regolamento non rappresenta soltanto una riforma tecnica delle procedure di rimpatrio, ma anche il riflesso di una più profonda evoluzione della governance migratoria europea, sempre più caratterizzata dalla tensione tra esigenze di controllo delle frontiere ed effettiva protezione dei diritti fondamentali delle persone migranti.

Diritti fondamentali e criticità della procedura di rimpatrio alla frontiera

Il Regolamento (UE) 2024/1349 pone rilevanti questioni di compatibilità con il sistema europeo e internazionale di tutela dei diritti fondamentali. Sebbene il testo richiami esplicitamente il rispetto delle garanzie previste dal diritto dell'Unione e dagli strumenti internazionali di protezione dei diritti umani, l'impianto complessivo della procedura di rimpatrio alla frontiera appare fortemente

orientato verso esigenze di rapidità, controllo ed efficienza amministrativa. Ne deriva il rischio che i diritti riconosciuti ai cittadini di Paesi terzi vengano via via compressi a favore delle esigenze di gestione dei flussi migratori e di sicurezza delle frontiere esterne.

Il regolamento si inserisce infatti in una più ampia trasformazione della politica migratoria europea, nella quale la frontiera assume un ruolo centrale non soltanto come limite geografico, ma come spazio privilegiato di controllo della mobilità umana. La gestione delle migrazioni tende così a svilupparsi secondo una logica preventiva e securitaria, finalizzata principalmente a evitare l'ingresso irregolare e a garantire l'effettività dei rimpatri. In questo contesto, la tutela dei diritti fondamentali rischia di essere subordinata alle esigenze di contenimento e di efficienza procedurale. Tra i principi più coinvolti vi è il divieto di non-refoulement, cardine del diritto internazionale dei rifugiati e della protezione dei diritti umani. Tale principio, sancito dalla Convenzione di Ginevra del 1951, dall'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dall'articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, vieta agli Stati di allontanare una persona verso un Paese nel quale rischi persecuzioni, torture o trattamenti inumani o degradanti. Il rispetto di questo divieto richiede per forza una valutazione individuale, approfondita ed effettiva della situazione personale del richiedente.

Tuttavia, la procedura accelerata prevista dal regolamento, unita alla *fiction* iuris del “non ingresso” e alla drastica riduzione dei tempi di esame delle domande di protezione internazionale, rischia di compromettere l'effettività di tale valutazione. L'esigenza di assicurare decisioni rapide e rimpatri immediati può favorire valutazioni standardizzate e superficiali, soprattutto nei confronti di soggetti provenienti da Paesi qualificati come “sicuri” o nei casi di domande considerate manifestamente infondate. In tal modo, il diritto di asilo rischia di essere assorbito in una logica prevalentemente orientata all'allontanamento.

In questa prospettiva assumono particolare rilievo gli articoli 18 e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'articolo 18 garantisce il diritto di asilo nel rispetto della Convenzione di Ginevra e dei Trattati europei, mentre l'articolo 19 vieta le espulsioni collettive e ribadisce il principio di non-refoulement. Il Nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo sembra però modificare il bilanciamento tra controllo delle frontiere e protezione internazionale, attribuendo centralità alle esigenze di sicurezza e di gestione amministrativa dei flussi migratori. Il rischio è che il diritto di asilo perda parte della propria funzione originaria di garanzia individuale, trasformandosi in uno strumento subordinato alle priorità della politica migratoria europea.

Uno degli aspetti più problematici del regolamento è rappresentato dalla *fiction* del “non ingresso”, che costituisce il fondamento teorico dell'intera procedura di frontiera. Attraverso questa

costruzione giuridica, il migrante viene considerato come non ancora entrato nel territorio dell'Unione europea, pur trovandosi fisicamente presso la frontiera o all'interno dello Stato membro. Si crea così una sorta di spazio giuridicamente sospeso, nel quale la persona è sottoposta al controllo e alla giurisdizione dello Stato senza beneficiare nel completo delle garanzie normalmente riconosciute a chi si trova nel territorio nazionale.

La separazione artificiale tra presenza fisica e riconoscimento giuridico dell'ingresso produce una forma di sospensione territoriale nella quale il migrante resta assoggettato al potere pubblico senza poter accedere integralmente alle tutele previste dall'ordinamento. Tale impostazione favorisce una gestione eccezionale della mobilità migratoria e contribuisce alla creazione di spazi di frontiera caratterizzati da una significativa attenuazione delle garanzie ordinarie. La frontiera tende così a trasformarsi in uno spazio autonomo di amministrazione, contenimento e selezione della persona migrante.

Particolarmente delicata appare anche la questione della tutela giurisdizionale effettiva, garantita dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tale disposizione riconosce il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice imparziale contro gli atti che incidono sui diritti e sulle libertà garantiti dal diritto dell'Unione. Il regolamento prevede la possibilità di impugnare sia il rigetto della domanda di protezione internazionale sia la decisione di rimpatrio. Tuttavia, la stretta connessione tra procedura di asilo e procedura di rimpatrio, insieme alla forte accelerazione dei tempi decisionali, rischia di compromettere l'effettività della tutela giurisdizionale.

La concentrazione delle decisioni in tempi molto ridotti può ostacolare la possibilità del migrante di comprendere integralmente il contenuto degli atti adottati nei suoi confronti, reperire assistenza legale adeguata, raccogliere documentazione utile e predisporre un ricorso realmente motivato. Inoltre, il collegamento quasi automatico tra rigetto della domanda di asilo e adozione della decisione di rimpatrio rischia di favorire automatismi incompatibili con la necessità di una valutazione individuale. In tale scenario, il controllo giurisdizionale potrebbe ridursi a una verifica prevalentemente formale, in contrasto con l'esigenza di garantire una tutela piena ed effettiva dei diritti fondamentali.

Ulteriori criticità riguardano il trattenimento amministrativo dei migranti. Sebbene il legislatore europeo continui formalmente a qualificare il trattenimento come misura eccezionale e di ultima istanza, la struttura stessa della procedura di frontiera appare fortemente basata sulla limitazione della libertà personale. I richiedenti possono infatti essere obbligati a permanere per settimane in

strutture situate alla frontiera o in zone di transito, spesso caratterizzate da condizioni materiali precarie e da una significativa restrizione della libertà di movimento.

La continuità tra il trattenimento disposto nella fase di asilo e quello finalizzato al rimpatrio rafforza ulteriormente la dimensione coercitiva della procedura. Il regolamento consente infatti la prosecuzione del trattenimento già disposto durante la procedura di asilo senza richiedere necessariamente una nuova valutazione individualizzata della necessità della misura. In questo modo, il trattenimento rischia di perdere il proprio carattere eccezionale, trasformandosi in una componente strutturale della gestione delle migrazioni alle frontiere esterne dell'Unione europea. Tale impostazione solleva evidenti dubbi sotto il profilo del principio di proporzionalità e della tutela della libertà personale. Ogni limitazione della libertà individuale dovrebbe essere strettamente necessaria, adeguata rispetto all'obiettivo perseguito e limitata nel tempo. Al contrario, il regolamento sembra privilegiare una logica preventiva orientata soprattutto a evitare il rischio di fuga e a garantire l'effettività delle procedure di rimpatrio, con il rischio di comprimere eccessivamente le garanzie individuali.

Le criticità del sistema emergono con particolare evidenza anche rispetto alla tutela delle persone vulnerabili. Sebbene il Nuovo Patto introduca riferimenti più ampi alle esigenze di accoglienza specifiche, permane una significativa ambiguità nella concreta individuazione e protezione delle situazioni di vulnerabilità. All'interno di procedure accelerate e fortemente standardizzate, vi è il rischio che le condizioni di fragilità individuale non vengano adeguatamente considerate.

La vulnerabilità dovrebbe invece essere interpretata in senso ampio, comprendendo non soltanto categorie tipizzate come minori, donne in gravidanza o vittime di violenza, ma anche la condizione stessa del richiedente asilo, caratterizzata da precarietà giuridica, dipendenza amministrativa ed esposizione a situazioni di marginalità sociale. La persona coinvolta nella procedura di frontiera si trova infatti in una posizione di particolare debolezza, spesso aggravata dall'isolamento materiale e dalla difficoltà di accedere a informazioni, assistenza sanitaria e supporto legale adeguato.

Le difficoltà applicative assumono una dimensione concreta nelle strutture di frontiera e nei centri di trattenimento, dove emergono spesso problemi relativi alle condizioni materiali di accoglienza, all'accesso ai servizi essenziali, al supporto psicologico e alla possibilità effettiva di comunicare con difensori, organizzazioni umanitarie o familiari. In tali contesti, la vulnerabilità individuale rischia di essere ulteriormente aggravata proprio dalle modalità attraverso cui viene organizzata la procedura di frontiera.

Un ulteriore elemento problematico riguarda la disciplina delle situazioni di crisi. Il regolamento consente infatti agli Stati membri di applicare deroghe straordinarie in presenza di circostanze

eccezionali o di forte pressione migratoria, prevedendo la possibilità di estendere la durata della permanenza nelle strutture di frontiera e di prolungare il trattenimento dei migranti coinvolti nella procedura.

Sebbene tali misure siano eccezionali, il crescente ricorso alla nozione di “crisi migratoria” rischia di trasformare l'emergenza in una condizione permanente. La progressiva normalizzazione delle misure emergenziali contribuisce infatti a delineare un modello di gestione delle migrazioni fondato sulla sospensione costante delle garanzie ordinarie. La frontiera tende così a configurarsi come uno spazio di eccezione permanente, nel quale la compressione dei diritti fondamentali non rappresenta più una deviazione temporanea rispetto all'ordinamento ordinario, ma una modalità strutturale di governo della mobilità umana.

L'insieme di questi elementi evidenzia una più ampia trasformazione della governance migratoria europea. Il Regolamento (UE) 2024/1349 riflette infatti un processo di progressiva securitizzazione delle politiche migratorie, nel quale il migrante viene percepito prevalentemente come soggetto da controllare, contenere e allontanare, piuttosto che come titolare di diritti fondamentali pienamente garantiti dall'ordinamento europeo. La sicurezza delle frontiere e l'effettività dei rimpatri tendono così a diventare i criteri centrali attorno ai quali viene costruita l'intera disciplina giuridica.

La disciplina introdotta dal regolamento deve tuttavia essere interpretata alla luce del sistema multilivello di tutela dei diritti umani che vincola sia l'Unione europea sia gli Stati membri. Gli obiettivi di gestione efficiente delle frontiere e di controllo dei flussi migratori non possono tradursi in una compressione delle garanzie fondamentali riconosciute dal diritto internazionale, europeo e convenzionale. La protezione della persona migrante rappresenta infatti un limite giuridico invalicabile all'esercizio delle politiche di frontiera, soprattutto nei casi in cui siano coinvolti richiedenti asilo, soggetti vulnerabili, minori o persone esposte al rischio di persecuzioni e trattamenti inumani.

Il primo riferimento normativo fondamentale è costituito dalla Convenzione di Ginevra del 1951, che rappresenta il principale strumento internazionale in materia di protezione dei rifugiati. Essa riconosce il diritto di ogni individuo a cercare protezione internazionale quando nel proprio Paese vi sia il rischio di persecuzioni fondate su motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinioni politiche. In tale contesto assume particolare rilievo il principio di non-refoulement sancito dall'articolo 33, secondo cui nessuno può essere espulso o respinto verso territori nei quali la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate.

Accanto alla Convenzione di Ginevra assume un ruolo centrale anche la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Pur non disciplinando direttamente il diritto d'asilo, attraverso la giurisprudenza

della Corte europea dei diritti dell'uomo essa ha costruito un sistema di tutela incisivo nei confronti dei migranti e dei richiedenti protezione internazionale. Tra le disposizioni più rilevanti vi è l'articolo 3, che vieta in modo assoluto la tortura e i trattamenti inumani o degradanti. La Corte ha più volte affermato che uno Stato viola tale disposizione quando espelle o respinge una persona verso un Paese nel quale esista un rischio concreto di subire trattamenti contrari alla dignità umana. Da ricordare è la sentenza *Hirsi Jamaa e altri c. Italia*, con cui la Corte EDU ha condannato l'Italia per avere effettuato respingimenti collettivi verso la Libia, chiarendo che il controllo delle frontiere non può giustificare la violazione del principio di non-refoulement né l'elusione delle garanzie individuali. Analogamente, nella sentenza *M.S.S. c. Belgio e Grecia*, la Corte ha riconosciuto la violazione dell'articolo 3 CEDU in relazione alle condizioni degradanti di accoglienza e detenzione dei richiedenti asilo in Grecia, collegando direttamente le condizioni materiali dei centri di trattenimento alla tutela della dignità umana.

La tutela internazionale dei diritti umani trova riconoscimento anche nell'ordinamento dell'Unione europea attraverso la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che possiede lo stesso valore giuridico dei Trattati. La Carta costituisce un parametro essenziale per valutare la legittimità del diritto derivato dell'Unione, incluso il Regolamento (UE) 2024/1349. Tra le disposizioni particolarmente rilevanti vi sono l'articolo 1 sulla dignità umana, l'articolo 4 relativo al divieto di trattamenti inumani o degradanti, l'articolo 18 sul diritto di asilo e l'articolo 19 sul divieto di espulsioni collettive e sul principio di non-refoulement.

Ne deriva che ogni misura adottata nell'ambito della gestione delle frontiere esterne deve essere compatibile con il nucleo essenziale dei diritti fondamentali. Ciò assume particolare rilievo proprio rispetto alla *fiction* del non ingresso: anche nelle aree di transito, negli hotspot o nei centri di trattenimento alle frontiere, gli individui restano del tutto titolari dei diritti garantiti dal diritto internazionale e dal diritto dell'Unione.

In questo quadro assume un ruolo decisivo anche la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che ha più volte ribadito come le politiche migratorie dell'Unione debbano essere interpretate conformemente alla Carta dei diritti fondamentali e agli obblighi internazionali degli Stati membri. La Corte ha sottolineato che il trattenimento dei richiedenti asilo può essere disposto solo in presenza di condizioni rigorose, nel rispetto del principio di proporzionalità e per il tempo strettamente necessario, ribadendo inoltre l'importanza del diritto a un ricorso effettivo e della necessità di garantire un esame individuale delle domande di protezione internazionale.

Le principali criticità emergono soprattutto nelle procedure accelerate svolte nelle zone di frontiera. La rapidità delle decisioni, la limitazione dei tempi per presentare ricorsi, le difficoltà linguistiche e

l'accesso spesso ridotto all'assistenza legale possono compromettere l'effettività della tutela dei diritti umani. Il migrante rischia così di trovarsi in una condizione di vulnerabilità giuridica e materiale aggravata dall'isolamento e dalla restrizione della libertà personale. Il pericolo è quello della creazione di spazi nei quali i diritti risultano formalmente riconosciuti ma di fatto difficili da esercitare, producendo una forma di sospensione sostanziale delle garanzie fondamentali.

Il controllo delle frontiere rappresenta certamente una prerogativa legittima degli Stati e dell'Unione europea, ma non può comportare la riduzione della persona migrante a mero oggetto di gestione amministrativa o di sicurezza. Il diritto internazionale contemporaneo impone infatti che le esigenze di controllo migratorio siano costantemente bilanciate con il rispetto della dignità umana, del diritto di asilo e del principio di non-refoulement, che costituiscono il nucleo essenziale della protezione internazionale dei diritti umani.

Alla luce di tali considerazioni, il Regolamento (UE) 2024/1349 appare come uno degli elementi più controversi del Nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo. La tensione tra efficienza delle politiche migratorie e tutela effettiva dei diritti fondamentali rimane infatti molto irrisolta. Il rischio principale è che il rafforzamento delle esigenze di controllo delle frontiere conduca alla costruzione di un sistema nel quale la protezione internazionale e le garanzie fondamentali della persona migrante vengano subordinate alle logiche di sicurezza, rapidità procedurale ed efficienza amministrativa. In questo senso, il regolamento non rappresenta soltanto una riforma tecnica delle procedure di rimpatrio, ma esprime una più ampia trasformazione del modello europeo di gestione delle migrazioni e del rapporto tra sovranità, frontiere e diritti fondamentali.

La frontiera come spazio giuridico e sociale

L'analisi del Regolamento (UE) 2024/1349 non può essere limitata alla sola dimensione tecnico-normativa. Le procedure introdotte dal Nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo producono infatti effetti che incidono profondamente sul piano sociale, simbolico e politico, ridefinendo il significato stesso della frontiera radicalmente europeo contemporaneo. La frontiera europea non rappresenta più soltanto un luogo geografico di attraversamento, ma tende a configurarsi come uno spazio giuridico eccezionale nel quale si concentrano pratiche di controllo, selezione e gestione della mobilità umana.

Nella governance europea delle migrazioni, il confine ha a poco a poco assunto una funzione che va oltre la tradizionale delimitazione territoriale dello Stato. La frontiera diventa un dispositivo di regolazione attraverso cui l'ordinamento decide chi possa accedere allo spazio europeo e chi, invece, debba esserne escluso. A questo riguardo, il confine non opera soltanto come barriera fisica,

ma come meccanismo giuridico e amministrativo capace di produrre status, diritti, appartenenze e forme differenziate di inclusione.

La sociologia contemporanea ha spesso descritto tale trasformazione come il passaggio da una frontiera “lineare” a una frontiera “diffusa”, che non coincide più esclusivamente con il limite territoriale dello Stato, ma si estende attraverso procedure amministrative, controlli biometrici, banche dati, centri di trattenimento e pratiche di sorveglianza. Il confine, dunque, non è più soltanto un luogo: diventa una funzione permanente dell’apparato amministrativo e securitario europeo. In questo senso, il controllo migratorio tende a penetrare all’interno dello spazio sociale, incidendo sulla vita quotidiana delle persone migranti e sulla stessa organizzazione delle società europee. All’interno di questa trasformazione si inserisce la fictio del “non ingresso” prevista dal regolamento 2024/1349. Tale costruzione giuridica genera una situazione alquanto paradossale: il migrante è fisicamente presente nel territorio dello Stato, ma giuridicamente viene considerato come non ancora entrato. Si crea così una sorta di “zona grigia” nella quale il soggetto risulta contemporaneamente incluso ed escluso dall’ordinamento europeo: sottoposto al potere dello Stato, ma privo del pieno riconoscimento delle garanzie normalmente associate alla presenza sul territorio. La frontiera assume pertanto i caratteri di uno spazio di sospensione giuridica, segnato da precarietà normativa, accelerazione procedurale e riduzione delle tutele ordinarie. In tali contesti il diritto non viene meno, ma opera secondo modalità eccezionali, fondate sulla deroga e sull’emergenza. Proprio per questo motivo, numerosi studiosi hanno descritto le frontiere contemporanee come luoghi nei quali l’eccezione tende a normalizzarsi: strumenti inizialmente concepiti come straordinari diventano pratiche ordinarie di governo della mobilità.

Uno degli effetti più significativi di questo modello è la produzione di una forma di invisibilità giuridica e sociale del migrante. La persona sottoposta alla procedura di frontiera si trova infatti in una posizione ambigua: pur essendo soggetta al controllo e al potere coercitivo dello Stato, non beneficia appieno delle garanzie riconosciute ai soggetti formalmente presenti nel territorio nazionale. La fictio del non ingresso contribuisce così alla creazione di individui collocati in una sorta di limbo amministrativo, nel quale la tutela dei diritti fondamentali diventa più fragile e incerta.

Questa dinamica si collega al più ampio processo di securitizzazione della migrazione sviluppatosi nell’Unione europea negli ultimi decenni. La migrazione irregolare viene rappresentata come una questione di sicurezza interna, ordine pubblico e stabilità sociale. Tale rappresentazione ha favorito l’adozione di strumenti orientati principalmente al controllo, alla sorveglianza e alla deterrenza, spostando l’attenzione dalla protezione della persona alla gestione del rischio migratorio. In questa

prospettiva, il migrante tende a essere percepito non tanto come soggetto portatore di diritti o bisogni di protezione, quanto come presenza da monitorare, classificare e amministrare.

Si assiste così a un processo di burocratizzazione della mobilità umana. Le pratiche di identificazione, registrazione biometrica, raccolta dei dati personali, trattenimento e trasferimento diventano strumenti centrali attraverso cui il potere amministrativo esercita il controllo sui corpi migranti. Il corpo stesso della persona migrante si trasforma nel luogo materiale sul quale si esercita il potere della frontiera: un potere che classifica, seleziona, immobilizza e gestisce.

In questo quadro, la procedura di rimpatrio alla frontiera introdotta dal regolamento 2024/1349 si inserisce in un sistema più ampio di amministrazione della mobilità, nel quale il controllo delle persone si realizza attraverso pratiche di confinamento spaziale, limitazione della libertà personale e costante sorveglianza amministrativa. Le strutture di frontiera e i centri di trattenimento assumono così la funzione di spazi di gestione della presenza migrante, caratterizzati da isolamento, marginalità territoriale e ridotta visibilità pubblica. La distanza fisica e simbolica di tali luoghi contribuisce spesso a rendere meno percepibili le conseguenze concrete delle politiche migratorie. Significativa appare anche la questione della detenzione amministrativa. Sebbene il diritto dell'Unione europea distingua chiaramente il trattenimento amministrativo dalla detenzione penale, nella prassi tale separazione tende frequentemente ad attenuarsi. Le condizioni materiali delle strutture, la limitazione della libertà di movimento, la sorveglianza continua e la durata delle misure restrittive producono infatti forme di privazione della libertà che incidono profondamente sulla dignità e sulla vita quotidiana delle persone coinvolte.

La progressiva normalizzazione del trattenimento costituisce uno degli aspetti più evidenti dell'evoluzione delle politiche migratorie europee. Misure originariamente concepite come eccezionali e temporanee tendono a trasformarsi in strumenti ordinari di gestione dei flussi migratori. In tal modo, la detenzione amministrativa rischia di assumere una funzione non più collegata all'esecuzione del rimpatrio, ma orientata più in generale al contenimento e alla deterrenza della mobilità irregolare.

La frontiera contemporanea non si limita solo a controllare l'irregolarità migratoria, ma contribuisce in parte a produrla. Le restrizioni sempre più severe all'ingresso legale, la difficoltà di accesso alle procedure di protezione internazionale e la moltiplicazione degli ostacoli burocratici ampliano inevitabilmente il numero di persone costrette a percorsi informali o privi di riconoscimento giuridico. L'irregolarità non appare quindi come una condizione naturale o preesistente, ma come il risultato di processi normativi e amministrativi che definiscono quali forme di mobilità siano considerate legittime e quali debbano invece essere escluse.

In questo senso, il confine europeo non rappresenta soltanto il luogo in cui l'irregolarità viene individuata e repressa, ma anche uno spazio nel quale essa viene costruita e riprodotta attraverso le stesse politiche di controllo migratorio. La distinzione tra migrante "regolare" e "irregolare" emerge così come una categoria giuridica e politica prodotta dall'ordinamento, piuttosto che come una realtà neutra o oggettiva.

Le conseguenze sociali di tali dinamiche risultano evidenti nei territori di frontiera, dove il controllo migratorio incide direttamente sulla vita urbana, sulle relazioni sociali e sulla percezione pubblica della presenza migrante. Le città di confine diventano luoghi nei quali si manifestano realmente le tensioni tra esigenze securitarie, tutela dei diritti fondamentali e pratiche di solidarietà sociale. Da un lato si rafforzano dispositivi di controllo e sorveglianza; dall'altro emergono reti associative, organizzazioni umanitarie e forme spontanee di assistenza che cercano di contrastare gli effetti di esclusione prodotti dalle politiche di frontiera.

La frontiera contemporanea appare dunque come uno spazio nel quale diritto, politica e controllo sociale si intrecciano profondamente. Il Nuovo Patto e il regolamento 2024/1349 contribuiscono a consolidare un modello di governance migratoria fondato sulla gestione preventiva e amministrativa della mobilità, nel quale la distinzione tra eccezione e normalità tende progressivamente a sfumare. In tale scenario, la persona migrante rischia di essere ridotta a oggetto di amministrazione burocratica e securitaria, mentre la tutela dei diritti fondamentali si confronta sempre più con logiche di controllo, contenimento e deterrenza.

La trasformazione della frontiera europea rivela quindi una tensione centrale delle democrazie contemporanee: il difficile equilibrio tra sicurezza, sovranità statale e protezione dei diritti umani. È proprio in questi spazi di confine che l'Unione europea misura concretamente la coerenza tra i valori proclamati nei trattati, quali dignità umana, libertà, solidarietà e tutela dei diritti fondamentali, e le pratiche adottate nella gestione della mobilità migratoria.

Il caso di Trieste

Il caso di Trieste rappresenta oggi uno degli esempi più rilevanti per comprendere gli effetti concreti delle nuove politiche migratorie europee e, più in generale, la trasformazione delle frontiere dell'Unione europea nel contesto contemporaneo. La città, storicamente caratterizzata da una forte identità multiculturale e dalla funzione di ponte tra mondi differenti, occupa da secoli una posizione strategica tra Europa occidentale, area balcanica e spazio centro-orientale. Proprio questa collocazione geografica e storica ha reso Trieste, negli ultimi anni, uno dei principali punti di arrivo e transito della cosiddetta "rotta balcanica", cioè il percorso seguito da migliaia di migranti

provenienti soprattutto da Asia e Medio Oriente attraverso Turchia, Grecia e Balcani occidentali per raggiungere l'Europa occidentale. La vicinanza al confine sloveno colloca infatti la città lungo una delle principali direttrici migratorie europee, trasformandola in un osservatorio privilegiato per analizzare il rapporto tra controllo delle frontiere, diritto europeo, sicurezza e tutela dei diritti fondamentali.

Nel contesto attuale, Trieste non costituisce soltanto una città di confine in senso geografico, ma rappresenta uno spazio nel quale si riflettono le tensioni che attraversano l'intero sistema migratorio europeo. Le dinamiche che caratterizzano il territorio triestino mostrano infatti come il concetto di frontiera sia profondamente cambiato rispetto al passato. Il confine dell'Unione europea non coincide più esclusivamente con una linea territoriale esterna chiaramente delimitata, ma tende a trasformarsi in uno spazio giuridico e amministrativo diffuso, all'interno del quale vengono esercitate pratiche di identificazione, selezione, sorveglianza e contenimento della mobilità migratoria. La frontiera diventa quindi un dispositivo mobile e articolato, capace di estendersi anche all'interno dello spazio europeo attraverso procedure amministrative, controlli mobili e strumenti di monitoraggio. In tale prospettiva, il caso triestino appare strettamente collegato alla logica sottesa al regolamento (UE) 2024/1349 e, più in generale, al Nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, fondati sulla centralità delle procedure accelerate, sul rafforzamento dei controlli alle frontiere e sulla gestione immediata delle persone migranti.

Uno dei luoghi più simbolici di questa realtà è Piazza della Libertà, situata nei pressi della stazione ferroviaria di Trieste. Negli ultimi anni la piazza, spesso definita dalla società civile "piazza del Mondo", è diventata uno dei principali punti di approdo dei migranti provenienti dalla rotta balcanica, molti dei quali giungono in città dopo viaggi estremamente lunghi e traumatici attraverso Bosnia-Erzegovina, Serbia, Croazia e Slovenia. In questo spazio urbano emergono in modo evidente le contraddizioni che caratterizzano la gestione contemporanea delle migrazioni in Europa. Da un lato vi è la presenza di persone in condizioni di estrema vulnerabilità, segnate da esperienze di violenza, respingimenti, sfruttamento, privazioni materiali e forte precarietà fisica e psicologica; dall'altro lato si manifestano le difficoltà delle istituzioni pubbliche nel garantire un sistema stabile ed efficace di accoglienza, assistenza e tutela dei diritti fondamentali.

La realtà quotidiana di Piazza della Libertà rende concreto ciò che spesso nel dibattito giuridico e politico europeo rimane astratto. Le politiche di controllo delle frontiere, le procedure amministrative accelerate e il rafforzamento delle misure di contenimento migratorio si traducono infatti nella presenza di persone che vivono una condizione di sospensione giuridica e sociale. Molti migranti si trovano in una situazione di costante incertezza rispetto al proprio futuro: non conoscono

i tempi delle procedure, incontrano ostacoli nell'accesso ai servizi essenziali e vivono spesso in condizioni abitative precarie. In questo senso, Trieste rappresenta un esempio concreto della dimensione dei cosiddetti "diritti sospesi", una condizione nella quale i diritti formalmente riconosciuti dall'ordinamento europeo continuano a esistere sul piano normativo, ma risultano difficilmente esercitabili nella pratica quotidiana a causa della rapidità delle procedure, della complessità burocratica e delle condizioni materiali di vulnerabilità nelle quali si trovano molte persone migranti.

La città mostra inoltre come la gestione delle migrazioni non sia soltanto una questione amministrativa o securitaria, ma anche un fenomeno profondamente umano e sociale. Attorno a Piazza della Libertà si sono infatti sviluppate importanti reti di solidarietà composte da associazioni, volontari, operatori sociali, realtà religiose e organizzazioni umanitarie impegnate nell'assistenza ai migranti in transito. Tali realtà forniscono supporto materiale, distribuzione di beni essenziali, cure mediche, orientamento legale, mediazione culturale e sostegno psicologico a persone spesso reduci da esperienze traumatiche. La presenza di queste reti testimonia come, accanto alla dimensione repressiva e securitaria delle politiche migratorie europee, continuino a esistere pratiche sociali fondate sulla solidarietà, sulla tutela della dignità umana e sul riconoscimento dei diritti fondamentali della persona. Trieste diventa così uno spazio di confronto tra differenti concezioni della frontiera: da una parte la frontiera intesa come luogo di controllo, selezione e contenimento; dall'altra la frontiera concepita come spazio di accoglienza, assistenza e protezione.

Particolarmente rilevante, nel contesto triestino, è stato il tema delle cosiddette "riammissioni informali" verso la Slovenia, praticate lungo il confine orientale italiano negli anni precedenti. Attraverso tali procedure, diversi migranti rintracciati sul territorio italiano venivano trasferiti rapidamente in Slovenia senza un adeguato esame individuale della loro situazione personale e senza un effettivo accesso alla procedura di asilo. Queste pratiche hanno suscitato forti critiche da parte di organizzazioni umanitarie, associazioni per i diritti umani e studiosi del diritto europeo, soprattutto in relazione al possibile contrasto con il principio di non-refoulement, uno dei principi fondamentali del diritto internazionale e del diritto dell'Unione europea. Tale principio vieta infatti il respingimento di persone verso paesi nei quali possano subire persecuzioni, torture o trattamenti inumani e degradanti.

Il caso delle riammissioni informali ha mostrato con particolare chiarezza la distanza che può crearsi tra le garanzie previste dal diritto europeo e le concrete pratiche amministrative adottate lungo le frontiere. Trieste è diventata così uno dei luoghi simbolici del dibattito europeo sulla compatibilità tra politiche di controllo migratorio e tutela effettiva dei diritti fondamentali. Le

controversie sorte attorno alle pratiche di riammissione hanno evidenziato il rischio che l'obiettivo dell'efficienza amministrativa e della riduzione dei flussi migratori possa prevalere sul rispetto delle garanzie individuali previste dal diritto europeo e internazionale. In questo quadro, il regolamento (UE) 2024/1349 assume particolare rilevanza poiché consolida ulteriormente la logica della gestione accelerata delle procedure e del rafforzamento delle pratiche di frontiera. Sebbene il regolamento richiami formalmente il rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie previste dall'ordinamento europeo, numerosi osservatori sottolineano il rischio che la centralità attribuita alla rapidità delle procedure e ai rimpatri finisca per limitare l'accesso effettivo alla protezione internazionale.

La realtà della rotta balcanica evidenzia inoltre come la distinzione tradizionale tra "interno" ed "esterno" dell'Unione europea sia oggi sempre più sfumata. Pur trovandosi formalmente all'interno dello spazio Schengen, Trieste presenta molte caratteristiche tipiche delle frontiere esterne europee: controlli mobili, identificazioni, pratiche di sorveglianza e gestione selettiva della mobilità migratoria. In questo senso, la frontiera tende a diffondersi all'interno dello spazio europeo attraverso dispositivi amministrativi e procedure giuridiche sempre più pervasive. Il confine non coincide più soltanto con il limite territoriale dello Stato, ma diventa una funzione esercitata lungo l'intero percorso migratorio attraverso strumenti di controllo, registrazione e monitoraggio. Questa trasformazione modifica profondamente anche il significato politico e giuridico della frontiera, che non rappresenta più soltanto un elemento geografico, ma un meccanismo permanente di gestione della mobilità.

Il caso triestino consente quindi di comprendere come le trasformazioni introdotte dal Nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo e dal regolamento (UE) 2024/1349 non producano soltanto effetti giuridici astratti, ma incidano concretamente sulla vita quotidiana delle persone migranti e dei territori di frontiera. Le città di confine diventano il luogo nel quale si manifestano in maniera più evidente le contraddizioni della politica migratoria europea contemporanea: la tensione tra sicurezza e diritti, tra controllo amministrativo e tutela della persona, tra esigenze di gestione dei flussi migratori e rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento europeo. Trieste mostra come le politiche migratorie europee non siano semplicemente strumenti tecnici di regolazione dei movimenti umani, ma rappresentino scelte politiche e giuridiche capaci di incidere profondamente sulla condizione delle persone, sulla struttura delle città di frontiera e sull'identità stessa dell'Unione europea come spazio fondato sui valori della dignità umana, della libertà e della tutela dei diritti fondamentali.

Conclusione

L'analisi del regolamento (UE) 2024/1349 e, più in generale, del Nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo mostra come l'Unione europea stia attraversando una fase di profonda trasformazione della propria politica migratoria. La crescente centralità attribuita alle procedure di frontiera, alla rapidità dei rimpatri e alla gestione integrata delle frontiere esterne riflette il consolidarsi di un paradigma sempre più orientato alla sicurezza, al controllo della mobilità umana e alla prevenzione degli ingressi irregolari. In questo contesto, la frontiera assume una funzione non soltanto geografica, ma anche giuridica e politica, diventando il luogo nel quale l'Unione seleziona chi può accedere allo spazio europeo dei diritti e chi invece deve esserne escluso.

L'obiettivo dichiarato del Nuovo Patto è quello di superare le criticità emerse durante la crisi migratoria degli ultimi anni, costruendo un sistema europeo più efficiente, coordinato e prevedibile. Tuttavia, gli strumenti introdotti dalla riforma sembrano evidenziare il rischio che la dimensione emergenziale della migrazione venga istituzionalizzata. Le procedure accelerate, la fictio del non ingresso, l'ampliamento delle possibilità di trattenimento e le deroghe previste nelle situazioni di crisi rischiano infatti di trasformare misure originariamente eccezionali in elementi strutturali della governance migratoria europea. Ciò contribuisce alla costruzione di uno spazio di frontiera caratterizzato da una compressione concreta dell'effettività dei diritti fondamentali e da una crescente subordinazione della tutela della persona alle esigenze di controllo amministrativo. Uno degli aspetti più problematici riguarda la progressiva normalizzazione del trattenimento amministrativo. Sebbene il diritto dell'Unione continui a qualificare il trattenimento come misura di ultima istanza, il sistema delineato dal regolamento 2024/1349 appare costruito attorno a una limitazione sistematica della libertà personale dei migranti nelle aree di frontiera. Il trattenimento tende così a perdere il proprio carattere eccezionale, assumendo una funzione ordinaria di gestione e contenimento della mobilità irregolare. Parallelamente, la crescente velocità delle procedure rischia di incidere negativamente sull'effettività del diritto di asilo, sul principio di non-refoulement, sul diritto a un ricorso effettivo e sulla protezione delle persone vulnerabili, soprattutto nei casi in cui le decisioni vengano adottate in tempi estremamente ridotti.

Il caso di Trieste dimostra come tali tensioni non rimangano confinate al piano teorico o normativo, ma incidano direttamente sui territori e sulle vite delle persone migranti. La città di confine rappresenta infatti uno spazio emblematico nel quale emergono con particolare evidenza le contraddizioni della politica migratoria europea contemporanea: da un lato il rafforzamento dei dispositivi di controllo, identificazione e contenimento; dall'altro la persistente necessità di garantire protezione, assistenza, dignità e diritti fondamentali a persone spesso reduci da violenze,

respingimenti e situazioni di estrema vulnerabilità. Trieste mostra come le frontiere europee siano ormai divenute spazi nei quali convivono logiche abbastanza differenti e talvolta incompatibili: sicurezza e solidarietà, controllo amministrativo e tutela umanitaria, esclusione giuridica e presenza concreta dei migranti nello spazio urbano.

Le prospettive future appaiono complesse anche alla luce dell'attuale contesto internazionale. I conflitti armati, le crisi geopolitiche, le profonde disuguaglianze economiche, l'instabilità di numerose aree del Mediterraneo e del Medio Oriente e gli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici continueranno con ogni probabilità ad alimentare i movimenti migratori verso l'Europa nei prossimi anni. In questo scenario, l'Unione europea sarà chiamata a confrontarsi con flussi migratori destinati non a diminuire, ma verosimilmente a trasformarsi e ad aumentare in complessità. Proprio per questo motivo, il rischio principale è che il rafforzamento delle logiche securitarie e delle procedure di frontiera venga ancor più ampliato, attraverso un crescente ricorso a strumenti di controllo, sorveglianza tecnologica, cooperazione con paesi terzi ed esternalizzazione delle politiche migratorie.

Allo stesso tempo, il futuro della governance migratoria europea dipenderà anche dalla capacità delle istituzioni europee di preservare la propria identità giuridica e politica fondata sul rispetto della dignità umana, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali. La sfida principale per l'Unione europea sarà quindi quella di evitare che l'esigenza di controllo delle frontiere e di efficienza amministrativa finisca per compromettere i principi fondamentali sui quali l'ordinamento europeo dichiara di fondarsi. In assenza di un equilibrio reale tra sicurezza e tutela della persona, esiste il rischio che le frontiere si trasformino progressivamente in spazi permanenti di eccezione giuridica, nei quali alcuni diritti continuano a esistere ma risultano concretamente difficili da esercitare.

In definitiva, il regolamento (UE) 2024/1349 evidenzia la difficoltà, tuttora irrisolta, di conciliare sovranità statale, controllo delle frontiere e tutela dei diritti umani all'interno della governance migratoria europea. Proprio nelle frontiere dell'Unione si misura oggi la capacità del progetto europeo di rimanere fedele ai propri valori fondamentali anche di fronte alle sfide poste dalla mobilità contemporanea. Il modo in cui l'Europa deciderà di gestire tali sfide nei prossimi anni contribuirà non soltanto a definire il futuro delle politiche migratorie europee, ma anche il significato stesso dell'Unione europea come spazio di diritti, libertà e protezione della persona.